

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2022
704/2022/R/GAS

ATTRIBUZIONE DELLE PARTITE DI GAS PRELEVATE DAI CLIENTI FINALI RIMASTI PRIVI DI FORNITORE IN SEGUITO ALLA RIATTIVAZIONE DEL PUNTO CHIUSO E INDEBITAMENTE RISOLTO DALLA SOCIETÀ CAPITAL ENERGY CONSULTING S.R.L. (GIÀ NEW ENERGY GAS E LUCE S.R.L.)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1232^a riunione del 20 dicembre 2022

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas/99/11, in particolare l'Allegato A, recante "Testo Integrato Morosità Gas" (di seguito: TIMG);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas, in particolare il suo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement)" (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione in data 6 ottobre 2021 (prot. 37009), trasmessa per conoscenza anche all'Autorità, la società Italiana Energia Gas e Luce S.r.l. (di seguito anche: Italiana Energia o CC), in qualità di controparte commerciale per la fornitura di gas naturale su alcuni punti di riconsegna, aventi come utente della distribuzione la società New Energy Gas e Luce S.r.l. (ora Capital Energy Consulting S.r.l. – di seguito anche: Capital Energy o UdD), diffidava quest'ultima ad interrompere immediatamente le richieste di sospensione della fornitura, nonché ad adoperarsi per

riattivare le forniture già sospese, con riferimento ai punti di riconsegna relativi a clienti non morosi, aventi come controparte commerciale la medesima Italiana Energia;

- successivamente, sono pervenute all’Autorità anche altre segnalazioni da parte di clienti finali interessati e dell’impresa di distribuzione territorialmente competente, la società Italgas Reti S.p.A. (di seguito: Italgas Reti) (prot. 37074 del 7 ottobre 2021 e prot. 37196 e 37208 del 8 ottobre 2021), in merito a richieste di sospensione della fornitura per morosità che Capital Energy, in qualità di UdD, avrebbe richiesto, malgrado i clienti finali titolari dei punti di riconsegna non fossero morosi;
- gli Uffici dell’Autorità, pertanto, con note in data 11 e 12 ottobre 2021 (prot. 37455 e 37689) hanno chiesto informazioni a Capital Energy e alle due imprese di distribuzione interessate (Italgas Reti, e la società Salerno Energia Distribuzione S.p.A.), in merito al comportamento oggetto delle richiamate segnalazioni, contestualmente intimando all’UdD di ritirare le richieste di sospensione della fornitura presentate, nonché, per i punti di riconsegna eventualmente già chiusi, di richiedere prontamente la riattivazione della fornitura indebitamente sospesa; con la medesima comunicazione, inoltre, al fine di ridurre al minimo il disagio dei clienti finali indebitamente sospesi, gli Uffici dell’Autorità autorizzavano le imprese di distribuzione a procedere autonomamente alla riattivazione della fornitura, qualora in possesso delle relative evidenze;
- con nota del 13 ottobre 2021 (prot. 37877), Capital Energy ha dato riscontro alle richieste, evidenziando:
 - da un lato, di non conoscere i clienti finali associati alla controparte commerciale, né lo stato della loro solvibilità, avendo sempre avuto esclusivamente rapporti con la controparte commerciale, che invece sarebbe stata inadempiente nei suoi confronti;
 - dall’altro lato, che l’invio delle richieste di sospensione per morosità sarebbe da imputare ad un errore del proprio operatore che non avrebbe inteso correttamente le disposizioni fornite, di caricamento massivo delle risoluzioni contrattuali; successivamente a tale errore ed alle segnalazioni ricevute, la società si sarebbe adoperata per ripristinare i punti chiusi;
- tale ricostruzione della vicenda è stata, tuttavia, smentita da Italgas Reti con nota 15 ottobre 2021 (prot. 38148), inviata per conoscenza anche a Capital Energy, dalla quale risulta che quest’ultima, invece, avrebbe, per sua stessa ammissione, proceduto alla richiesta massiva di sospensione della fornitura per morosità a fronte, però, dell’asserito inadempimento della propria controparte commerciale Italiana Energia;
- alla suddetta comunicazione di Italgas Reti non è seguita alcuna replica da parte di Capital Energy;
- inoltre, con nota del 24 marzo 2022 (prot. 12806), Italgas Reti ha comunicato un elenco dei punti di riconsegna oggetto di richieste di sospensione della fornitura per morosità allora presentate dall’utente Capital Energy andate a buon fine, ma per le quali è risultato che il medesimo UdD avesse altresì chiesto e ottenuto anche la risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non

disalimentabile (ciò nonostante i clienti titolari dei menzionati punti, come detto, non fossero morosi);

- anche per i predetti punti di riconsegna, però, Italgas Reti aveva provveduto, in base alle indicazioni ricevute dagli Uffici dell’Autorità, a riattivare la fornitura a tutela dei clienti finali; tuttavia, il fatto che Capital Energy avesse ottenuto nel frattempo la risoluzione contrattuale per tali punti comportava l’impossibilità di imputare a un utente il gas prelevato presso i medesimi punti;
- con nota del 15 aprile 2022 (prot. 17004), Italgas Reti ha poi comunicato agli Uffici dell’Autorità di aver risolto il contratto di distribuzione con Capital Energy, per inadempimento di quest’ultima, con l’attivazione, a far data dall’1° maggio 2022, dei servizi di ultima istanza per tutti i relativi punti di riconsegna;
- con nota del 29 aprile 2022 (prot. 19113), gli Uffici dell’Autorità con riferimento ai punti di riconsegna oggetto delle riaperture compiute da Italgas Reti (e autorizzate dagli Uffici dell’Autorità) oggetto di risoluzione contrattuale richiesta da Capital Energy, hanno:
 - (a) evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori al fine di addivenire a una più accurata e precisa ricostruzione degli avvenimenti intercorsi a seguito delle richieste presentate da Capital Energy;
 - (b) richiesto un intervento straordinario e urgente alla società Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informativo integrato (di seguito: SII), volto ad annullare le risoluzioni contrattuali chieste da Capital Energy, e ad attivare i servizi di ultima istanza a decorrere dalla prima data utile, ossia dal 1° maggio 2022;
- con comunicazione in data 3 maggio 2022 (prot. 19732), il gestore del SII ha confermato di avere provveduto a porre in essere azioni richiamate alla precedente lettera (b) (annullare le risoluzioni contrattuali in parola e ad attivare i servizi di ultima istanza con decorrenza 1° maggio 2022);
- quanto, invece agli approfondimenti istruttori richiamati alla precedente lettera (a), dal quadro fattuale sopra tratteggiato emergeva l’esigenza di ricostruire con esattezza gli eventi intercorsi e valutare eventuali interventi di competenza dell’Autorità, volti a inquadrare e regolare i rapporti tra i soggetti coinvolti con riferimento ai prelievi di gas effettuati dalla data di riattivazione dei punti di riconsegna coinvolti, sino alla data del 1° maggio u.s.; ciò a tutela della certezza dei rapporti giuridici e dei clienti finali; in tale prospettiva, con nota in data 16 giugno 2022 (prot. 26816), gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto a Capital Energy e a Italiana Energia di fornire, entro il 24 giugno 2022:
 - a. copia dei contratti di fornitura stipulati tra le due società aventi un periodo di fornitura ricompreso nell’anno solare 2021;
 - b. la documentazione relativa ad eventuali risoluzioni contrattuali per inadempimento compiute da Capital Energy, con riferimento ai contratti di fornitura con Italiana Energia, con evidenza della data da cui la risoluzione avrebbe avuto effetto;

- c. nel caso in cui Capital Energy avesse effettivamente risolto il contratto con la propria controparte commerciale Italiana Energia, l'evidenza dei successivi adempimenti previsti dall'articolo 27bis della deliberazione 138/04;
 - d. la documentazione relativa a qualsiasi altra risoluzione o scioglimento del contratto di fornitura, da parte di Capital Energy, con la società Italiana Energia eventualmente avvenuto;
 - e. ogni altro eventuale documento o elemento ritenuto utile per le finalità istruttorie sopra indicate;
- la suindicata richiesta di chiarimenti è rimasta priva di riscontro da parte di Capital Energy;
 - Italiana Energia ha invece risposto, seppur in ritardo, con lettera del 6 luglio 2022 (prot. 29698), fornendo riscontro ai chiarimenti richiesti;
 - in particolare, dalle informazioni rese da Italiana Energia emerge quanto segue:
 - in data 5 luglio 2021, quest'ultima sottoscriveva con Capital Energy un contratto di fornitura di gas naturale con decorrenza dal 1° ottobre 2021 fino alla data del 30 settembre 2022; nel contratto veniva convenuto che Italiana Energia potesse richiedere a Capital Energy, nel periodo transitorio che va dalla data di sottoscrizione alla data di inizio del periodo di somministrazione, l'attivazione di forniture singole su singoli punti di riconsegna allacciati alle reti di distribuzione che sarebbe andata a fornire successivamente;
 - in data 24 settembre 2021, inoltre, Italiana Energia avrebbe ricevuto da Capital Energy una missiva a mezzo PEC con la quale le veniva comunicata una risoluzione unilaterale del contratto con decorrenza immediata giustificata dal fatto che a Capital Energy sarebbe stato revocato il codice accise da parte dell'amministrazione competente;
 - in data 29 settembre 2021, però, Capital Energy inviava al distributore Italgas Reti una richiesta massiva di sospensione delle forniture di gas naturale; di tale azione, Italiana Energia sarebbe venuta a conoscenza a seguito di diverse segnalazioni da parte dei clienti finali, prendendone atto mediante consultazione del portale di Italgas reti in data 4 ottobre 2021;
 - in data 5 ottobre 2021, Italiana Energia procedeva quindi a diffidare Capital Energy chiedendo “[...] *l'immediata sospensione di qualsivoglia attività in itinere finalizzata all'interruzione della fornitura gas dei clienti finali, nonché - per i punti di riconsegna già arbitrariamente disalimentati - ad una pronta e non procrastinabile comunicazione di cessazione amministrativa*”;
 - non avendo ricevuta alcuna risposta da Capital Energy alla lettera del 16 giugno u.s., gli Uffici dell'Autorità hanno chiesto chiarimenti al gestore del SII per ricostruire gli avvenimenti intercorsi a partire dal mese di settembre 2021 sui punti di riconsegna connessi alla rete di distribuzione di Italgas Reti, oggetto di richieste di chiusura per sospensione della fornitura per morosità, punti per i quali le società Capital Energy e Italiana Energia risultano svolgere il ruolo, rispettivamente, di utente della distribuzione (UdD) e di controparte commerciale (CC);
 - dalle evidenze trasmesse dal SII (prot. 51454), è emerso che, con riferimento a 177 punti di riconsegna interessati (si tratta dei medesimi punti di riconsegna per i quali

il gestore del SII ha provveduto ad attivare su indicazione dell’Autorità i servizi di ultima istanza con decorrenza 1° maggio 2022, previo annullamento delle risoluzioni contrattuali presentate da Capital Energy in precedenza), Capital Energy aveva presentato al gestore del SII, in data 6 ottobre 2021, richieste di risoluzione contrattuale per morosità relative a punti di riconsegna disalimentabili ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11;

- essendo controparte commerciale, Italiana Energia non poteva richiedere alle imprese di distribuzione le sospensioni della fornitura messe in atto invece da Capital Energy in qualità di utente della distribuzione;
- con nota del 28 ottobre 2022 (prot. 54334), gli Uffici dell’Autorità hanno comunicato a Capital Energy e a Italiana Energia, nonché, per conoscenza, al gestore del SII e a Italgas Reti, gli esiti dell’attività istruttoria, cui non è seguita alcuna replica da parte di nessuna delle società destinatarie.

CONSIDERATO, QUINDI, CHE:

- con la deliberazione 138/04, l’Autorità ha adottato garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, regolando, tra l’altro, le situazioni in cui l’utente del servizio è un soggetto giuridico diverso dalla c.d. controparte commerciale, laddove la controparte commerciale è il fornitore del cliente finale, titolare del punto di riconsegna in questione, mentre l’utente del servizio è, con riferimento al medesimo punto, controparte dell’impresa di distribuzione e fornitore all’ingrosso della controparte commerciale;
- segnatamente, l’articolo 27bis della predetta deliberazione reca la disciplina applicabile nel caso la controparte commerciale risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali che la legano all’utente della distribuzione (comma 27bis.1); in tali casi, la disposizione prevede:
 - i) il divieto espresso per l’utente della distribuzione di chiedere la chiusura del punto di riconsegna (comma 27bis.2);
 - ii) la facoltà per l’utente della distribuzione di risolvere il contratto con la controparte commerciale, dandone comunicazione con riferimento a ciascun punto di riconsegna oggetto del contratto al gestore SII (comma 27bis.3), il quale attiverà poi i servizi di ultima istanza sui punti di riconsegna serviti dalla predetta controparte;
- in coerenza con tali previsioni, l’articolo 3, comma 3.1, dell’allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11, prevede – per quel che qui rileva – che le disposizioni in tema di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità si applicano nei casi di morosità di un cliente finale, e non quindi anche nel caso di inadempimento della controparte commerciale nei confronti dell’utente della distribuzione;
- il citato divieto per l’utente della distribuzione di chiedere la chiusura del punto di riconsegna, con conseguente sospensione della fornitura (al cliente finale) per inadempimento della propria controparte commerciale, è stato introdotto al fine di tutelare il cliente finale – estraneo al rapporto tra i primi due – al quale, in difetto,

vedrebbe compromessa la continuità della fornitura di gas naturale e sarebbe dunque direttamente e gravemente danneggiato non già a causa di un suo inadempimento, bensì del suo venditore;

- per le medesime ragioni deve ritenersi vietata ogni condotta dell'utente della distribuzione che, allo scopo di ottenere l'adempimento della propria controparte commerciale, arrechi pregiudizio al cliente finale (incidendo sulle modalità di erogazione della fornitura); del resto, come visto, l'utente della distribuzione dispone di un apposito strumento per tutelarsi in caso di inadempimento della controparte commerciale, ovvero la risoluzione del contratto con quest'ultima, espressamente sancita dal comma 27bis.3 della deliberazione 138/04;
- in quest'ultimo caso, la citata deliberazione 138/04, sempre a tutela del cliente finale, ha previsto:
 - da un lato, obblighi informativi nei confronti di quest'ultimo (comma 27bis.5) – ciò all'evidente fine di consentire al cliente finale di scegliere un nuovo fornitore prima dell'attivazione dei servizi di ultima istanza; e,
 - dall'altro lato, nelle more dell'attivazione dei servizi di ultima istanza, l'efficacia delle clausole del contratto risolto tra utente della distribuzione e controparte commerciale *“necessarie ad assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali associati ai suddetti punti di riconsegna”* (comma 27bis.4);
- pertanto, per effetto di quest'ultima disposizione, sino all'attivazione dei servizi di ultima istanza, in seguito alla comunicazione della risoluzione del contratto con la propria controparte compiuta dall'utente della distribuzione, ai sensi del comma 27bis.3, questi ultimi (utente e controparte commerciale) restano vicendevolmente obbligati, al fine di assicurare la continuità della fornitura alla clientela finale da parte della controparte commerciale, che continua così a svolgere un tale ruolo;
- anche la *ratio* delle predette disposizioni è quella di garantire, in caso di inadempimento della controparte commerciale, la continuità della fornitura al cliente finale;
- infine, deve peraltro ricordarsi che il soggetto che assume la qualifica di utente della distribuzione presso un punto di riconsegna, in virtù delle c.d. procedure di *switching*, acquisisce, nei confronti dell'impresa di distribuzione, il diritto a (far) prelevare gas presso tale punto e la correlativa responsabilità dei suddetti prelievi; ciò indipendentemente dal fatto che i clienti finali titolari degli impianti di consumo sottesi ai predetti punti siano controparti dirette del medesimo utente, ovvero di altro soggetto che agisce in qualità di controparte commerciale (e si approvvigiona dall'utente).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli elementi fattuali rappresentati al primo gruppo di considerati evidenziano, presso i punti di riconsegna rispetto ai quali Capital Energy ha indebitamente chiesto (e ottenuto) la chiusura e la risoluzione contrattuale per morosità, e che sono stati poi ripristinati da Italgas Reti, la presenza di prelievi di gas effettuati di fatto da clienti finali sino all'1° maggio u.s., ossia sino all'avvenuta attivazione dei servizi di ultima

istanza da parte del gestore del SII (attivazione richiesta dall'Autorità); l'elenco di tali punti è contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento;

- la regolazione dell'Autorità in materia di bilanciamento e di *settlement* impone che, presso un punto di riconsegna dalla rete sia sempre individuato un soggetto cui imputare la responsabilità dei prelievi compiuti dal cliente finale titolare dell'impianto di consumo sottostante; ciò al fine di garantire la sicurezza del sistema e della generalità dei clienti finali, oltre che a favore della certezza dei rapporti giuridici;
- a tal fine, occorre ricordare – come visto sopra – è l'utente della distribuzione che, in virtù delle (e in esito alle) procedure di *switching*, acquisisce, presso il punto di riconsegna oggetto della procedura, il diritto a (far) prelevare gas, e la responsabilità per i connessi prelievi; tale responsabilità cessa col buon esito della procedura di risoluzione contrattuale prevista dalla regolazione del SII, a decorrere dalla conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza;
- come visto sopra, i punti di riconsegna riportati nell'Allegato A, che sono stati riaperti da Italgas Reti, erano punti per i quali l'utente della distribuzione aveva chiesto (e ottenuto) indebitamente, prima la chiusura e poi la risoluzione contrattuale; l'annullamento di tale risoluzione contrattuale, compiuta dal gestore del SII, su indicazione degli Uffici dell'Autorità, comporta la necessità di attribuire la titolarità del punto medesimo al medesimo utente, a meno che quest'ultimo abbia anche trasmesso al SII la comunicazione di risoluzione dell'intero rapporto contrattuale con la sua controparte, ai sensi del sopra citato comma 27bis.3 della deliberazione 138/04;
- tuttavia, dalle informazioni acquisite, non risulta che Capital Energy abbia mai risolto il contratto con Italiana Energia per inadempimento di quest'ultima, né risulta aver trasmesso al SII la comunicazione di cui al citato comma 27bis.3 della deliberazione 138/04;
- l'unico elemento di cui si dispone, presente nella documentazione fornita dalla controparte commerciale, è una sintetica comunicazione con cui Capital Energy dichiara la necessità di risolvere il contratto per una presunta, e non meglio precisata, revoca del codice accise; tale comunicazione, che lascia presagire l'impossibilità di Capital Energy di poter continuare a operare in generale, nei confronti della totalità della propria clientela, risulta, in realtà, contraddetta dal successivo comportamento della medesima Capital Energy, che si è concentrato solo sui punti di riconsegna serviti da Italia Energia in qualità di controparte commerciale, mentre ha continuato a servire (e svolgere la sua attività di vendita) nei confronti di tutti gli altri punti di riconsegna serviti (ciò almeno sino alla sopravvenuta risoluzione del contratto di distribuzione, a opera di Italgas Reti);
- in conclusione, come visto, dagli elementi acquisiti, in particolare dalle informazioni rese dal gestore del SII, risulta che, nel periodo anteriore all'attivazione dei servizi di ultima istanza (1° maggio 2022), per i punti riaperti da Italgas Reti, Capital Energy non ha effettuato alcuna comunicazione ai sensi del citato comma 27bis.3, con la conseguenza che, per tale periodo di tempo (ossia dalla data di riapertura del punto

di riconsegna sino al 30 aprile 2022) la titolarità del punto deve essere riattribuita a Capital Energy.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, al fine di consentire l'effettiva operatività del servizio di bilanciamento, e del relativo *settlement*, procedere alla corretta attribuzione dei quantitativi di gas prelevati presso i punti di riconsegna di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per il periodo compreso tra la data della rispettiva riattivazione, indicata nell'Allegato, e sino al 30 aprile 2022;
- a fronte dell'istruttoria svolta, e per le ragioni sopra espresse, sia a tal fine necessario che i suddetti prelievi siano attribuiti a Capital Energy ripristinando la filiera (UdD e UdB) come esistente prima delle indebite risoluzioni

DELIBERA

1. di attribuire a Capital Energy Consulting S.r.l. la titolarità dei 177 punti di riconsegna elencati nell'Allegato A al presente provvedimento, per il periodo compreso tra la data di loro riapertura, indicata nel medesimo Allegato A, e la data del 30 aprile 2022;
2. di notificare il presente provvedimento alle società Capital Energy Consulting S.r.l. e Italiana Energia Gas e Luce S.r.l., al gestore del SII e alla società Italgas Reti S.p.A.
3. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini